

EMENDAMENTO AC 1441-QUATER

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Articolo 38-bis

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo)

1. Sostituire il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il seguente:

“369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

- a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;
- b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;
- c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;
- d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, si provvede mediante la modifica di cui al comma 3.

3. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 1 e 3, sostituire le parole: “96 per cento del loro ammontare” con le seguenti: “95,7 per cento del loro ammontare”, ed ai commi 2 e 4, sostituire le parole: “97 per cento del loro ammontare” con le seguenti: “96,7 per cento del loro ammontare”.

On. Paladini

NOTA:

- Alle Forze di Polizia l'ultimo adeguamento dell'indennità di bilinguismo e' stato concesso con il contratto per le “Forze di Polizia e Forze armate” relativo al biennio 2000/2001 – art. 8, D.P.R. n. 140 del 9 Febbraio 2001 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2001, supplemento ordinario quindi, oltre 7 anni fa;
- Nel frattempo, ai Magistrati, con emendamenti presentati dall'On.le Zeller l'indennità di bilinguismo e' stato adeguato per ben due volte con la Finanziaria del 2005 e quella del 2008, (artt. 368 e 369 della Legge Finanziaria 2008 in relazione all'art. 149 della medesima Legge) dimenticandosi completamente di tutte le altre categorie che percepiscono la medesima indennità sia in provincia di Bolzano che in provincia di Trento presso quegli uffici in cui e' d'obbligo l'uso del bilinguismo e che, pur svolgendo compiti diversi, hanno un unico obbligo che e' quello di garantire ai cittadini di questa provincia di potersi esprimersi nella propria lingua madre.

Come si evince dalla nota apportata alla Finanziaria del 2008,(che si allega in copia) il Legislatore, nel disporre l'adeguamento dell'indennità ai soli Magistrati in servizio in provincia di Bolzano, fa esplicito riferimento all'art. 1 della legge 13 agosto 1980, nr. 454, nel quale non viene menzionato

solo il personale della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ma tutte le categorie che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 4 della Legge 26 luglio 1976, nr. 752, quindi, tra le altre categorie, anche le Forze di Polizia.

Nonostante esistono circolari del Ministero del Tesoro, da ultima quella emanata nel 1988, a mezzo delle quali viene ribadito che l'adeguamento ISTAT dell'indennità di bilinguismo per le categorie di cui all' art. 1 della legge 13 agosto 1980, nr. 454 deve avvenire ogni due anni, per la cronica mancanza di fondi tale disposizione non viene rispettata salvo per alcune categorie tramite diretto interessamento in ambito di legge finanziaria come avvenuto per i Magistrati di Bolzano.

Pertanto, urge un provvedimento definitivo e permanente da inserire nella prossima Legge Finanziaria affinché vengano garantiti pari diritti per tutte le categorie e non solo per alcune e quindi venga concesso l'adeguamento ISTAT ogni due anni.

Il provvedimento, oltre che per la provincia di Bolzano, dovrà avere effetto anche per la Valle d'Aosta, Regione dove ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.287 del 30 maggio 1988, e' stato riconosciuto l'attribuzione dell'indennità speciale di seconda lingua anche al personale della Polizia di Stato in servizio in Valle d'Aosta, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, in linea con quanto sancito dalle leggi n. 1165/1961 e n.454/1980 per le province autonome di Trento e Bolzano .

Anche nella Regione della Valle d'Aosta l'ultimo adeguamento dell'indennità di bilinguismo alle Forze di Polizia e' avvenuto con il sopra menzionato contratto di lavoro biennio 2000/2001, rimanendo esclusi, come a Bolzano, da quanto previsto delle summenzionate Leggi Finanziarie del 2005 e del 2008.

Articolo 2 – legge n. 244 del 2007

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è rideterminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

Copertura con la deducibilità degli interessi passivi banche e assicurazioni: i commi da 1 a 5 dell'articolo 82 introducono una parziale indeducibilità, ai fini IRES ed IRAP, degli interessi passivi per i soggetti che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo. La quota indeducibile è fissata al 3% per l'anno 2008 e al 4% a decorrere dal 2009.

La portiamo al 2,8% ed al 3,8%, questa copertura vale 3,5 milioni annui per gli anni 2008 e 2009 e 7 milioni a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 82 DL n. 112 del 2008

Art. 82.

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative

1. All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del **96 per cento** del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti *di cui al periodo precedente* partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a

concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano *a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007*. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-*bis* sono deducibili nei limiti del **97 per cento** del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del **96 per cento** del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del **96 per cento** del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del **96 per cento** del loro ammontare.».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano *a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007*. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al *comma 3* sono deducibili nei limiti del **97 per cento** del loro ammontare.

EMENDAMENTO AC 1441-QUATER

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Articolo 38-bis

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo)

1. Sostituire il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il seguente:

“369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

- e) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;
- f) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;
- g) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;
- h) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2008.

On. Paladini

NOTA: cambia la copertura finanziaria e si procede con un taglio lineare degli stanziamenti di parte corrente di cui alla tabella C della Finanziaria per l'anno 2008.

EMENDAMENTO AC 1441-QUATER

All'articolo 23, aggiungere il seguente comma:

<<1-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, alla fine della lettera aggiungere le seguenti parole:

“,ovvero siano membri delle Forze dell'Ordine che svolgono servizi di turnazione in quinta, ovvero rotativi e notturni" >>

Onn. Paladini, Porcino

Nota: nella delega per i lavori usuranti si inseriscono i membri delle Forze dell'Ordine addetti ai turni.

EMENDAMENTO AC 1441-QUATER

All'articolo 38, aggiungere il seguente comma:

“3-bis. Dal 1° gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo 4 anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.

Onn. Paladini, Porcino

NOTA:

L'emendamento riprende ed estende a tutto il personale della P.S., dopo 4 anni dalla sua assunzione, la previsione della delega, in merito alle richieste di trasferimento, di cui all'articolo 5 della legge n. 78 del 2000 che prevedeva tale facoltà per i dirigenti della P.S..

La delega non è poi stata attuata.